

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 305/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 maggio 2014, ha adottato la seguente decisione:

### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FABRIZIO CALCIO A 5/ORTE CALCIO A 5 DEL 10.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 808 del 12.5.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Fabrizio Calcio A 5 2007 di Corigliano Calabro (Cosenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.S. CAIRA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**  
- **PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE;**  
- **AMMENDA DI € 2.000,00, QUALE PRIMA RINUNCIA,**  
**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S.D. ROMA CALCIO FEMMINILE/A.S. CAIRA DEL 13.4.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 75 del 29.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Caira Femminile di Cassino (Frosinone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 22 maggio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete